

SENTENZA

Tribunale sez. IV - Roma, 11/09/2019,

Intestazione

Tribunale di Roma
IV Sezione Civile
Ufficio Contenzioso Ordinario

Il Giudice,
letti gli atti del procedimento n. .../2019
sull'opposizione
presentata da ... nei confronti di ... sentite le
parti;
a scioglimento della riserva assunta all' udienza
del'11.09.2019

ha emesso la seguente

ORDINANZA

premesso che parte opponente ha proposto
opposizione, previa
sospensione, avverso il precetto con il quale si
intimava il
pagamento di euro 290.129,34 oltre interessi legali
sulla base di
titolo giudiziale;

OSSERVA

ritenuto in ordine al merito della istanza cautelare che:

la notifica del titolo esecutivo nello stesso file ma 'a seguire' la notifica del precetto costituisce mera irregolarità che non potrebbe comunque comportare la sospensione del titolo non essendo tale facoltà consentita dall'art. 617 c.p.c.;

la doglianza invece relativa alla mancata sottoscrizione del precetto da parte del creditore o dell'avvocato, che può essere ascritta a censura in merito alla legittimazione attiva e quindi ad opposizione al precetto, può essere superata dalla successiva produzione in sede di costituzione di parte della procura alle liti, per il combinato disposto di due principi: il primo attinente alla natura sostanziale dell'atto di precetto ed alla successiva ratifica del dominus di quanto svolto dal rappresentante anche in assenza di procura, il secondo relativo al superamento della nullità formale dell'atto ove non sottoscritto, allorché se ne possa desumere aliunde la sua ascrivibilità al difensore.

Quanto alla sottoscrizione del precetto da parte di legale non munito di procura, è ben noto che il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto e che è valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso (art. 480 c.p.c.), perché la ratifica del "dominus" è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale.

Sicché l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiara difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene" (Cassazione civile, sez. III, 08 maggio 2006, n. 10497).

Sotto il secondo profilo, la Suprema Corte, invece, già per le notifiche cartacee in proprio aveva avuto modo di stabilire che la firma mancante non è causa di inesistenza dell'atto ed, anzi, ne aveva affermato la surrogabilità attraverso altri elementi capaci di far individuare l'esecutore dell'atto: nel caso, per esempio, esaminato da Cass., sez. III, sent., n. 10272/2015, di relata priva delle generalità e della sottoscrizione dell'avvocato notificante, la Suprema Corte aveva rilevato che la sua identificazione, necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi indispensabili, può avvenire anche aliunde.

In punto di mancata firma digitale, si è affermato che "in tema di notificazione a mezzo PEC, la relata priva di firma digitale non è causa di inesistenza dell'atto né di nullità della notifica se non lascia dubbio sulla sua riconducibilità alla persona dell'avvocato notificante, attraverso la sua indicazione e l'accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale, e se ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e quindi il raggiungimento dello scopo legale, senza limitazione dei diritti difensivi della parte ricevente (Cassazione civile sez. VI, 14/03/2017, n.6518).

Si è recepito, quindi un orientamento che ha superato la lettera del disposto di cui all'art. 3-bis, comma 5, l. n. 53/1994, rilevando che la mancata firma digitale della relata non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona dell'avvocato notificante, attraverso la sua indicazione e l'accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale: essendo inoltre diretta inequivocabilmente dalla casella PEC dell'avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario, senza alcuna lesione del diritto di difesa della parte ricevente, la notifica ha raggiunto il suo scopo e l'eccezione d'inammissibilità del ricorso va rigettata.

Merita, invece, accoglimento la doglianza in merito all'errata determinazione degli interessi che devono essere ricalcolati in €19.825,92.

ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris*

SOSPENDE l'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 comma primo c.p.c. azionato con il precetto impugnato, nei confronti della opponente Socem srl per l'importo eccedente €285.321,89

Si comunichi alle parti costituite

Il Giudice

D.ssa Cristina Pigozzo